



## Tribunale di Milano Seconda Sezione Civile

Il Giudice Designato

Visto il ricorso presentato da

**DELL'OCA DANIELA [C.F. DLLDLM68A59F205K], elettivamente domiciliata in  
CORSO PORTA NUOVA, 18**

con l'avv. **DIANA BURRONI**

vista la proposta di accordo ex artt. 7, comma 1-bis, 8, 9, L. 27.1.2012, n. 3 depositata da  
DELL'OCA DANIELA il 27 dicembre 2017;

letta la relazione particolareggiata dello O.C.C.;

verificato – allo stato e sulla base dei documenti disponibili che tuttavia non presentano  
carenze – che:

- DELL'OCA DANIELA NON è da considerarsi consumatore ai sensi dell'art. 6 L. 27.1.2012, n. 3, quantomeno con riferimento alla fonte del suo indebitamento, che risulta riconducibile ad attività imprenditoriale;
- DELL'OCA DANIELA non è tuttavia da considerarsi imprenditore assoggettato a procedure concorsuali diverse da quelle della L. 3/2012
- non risulta aver fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad altri procedimenti ex L. 27.1.2012, n. 3;
- non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

verificata la completezza della documentazione, ed in particolare la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;

ritenuto - allo stato, e fatta salva più approfondita valutazione – che non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;

ritenuto che la proposta soddisfi allo stato i requisiti di legge;

visti gli artt. 12-*bis* segg. L. 27.1.2012, n. 3

### **P.Q.M.**

- 1) fissa udienza per convocazione dei creditori per la data del 7 marzo 2018, ore 10,45;
- 2) dispone che la proposta, la relazione dell'O.C.C., ed il presente provvedimento siano comunicati a cura dell'O.C.C. medesimo a tutti i creditori almeno quaranta giorni prima dell'udienza stessa anche per telegramma o lettera raccomandata o telefax o PEC;
- 3) dispone che della proposta e del presente decreto sia data pubblicità mediante inserimento sul sito internet del Tribunale di Milano, nella sezione dedicata; nonché la pubblicazione della medesima presso il Registro delle Imprese;





- 4) dispone che, sino al momento in cui l'eventuale omologa dell'accordo non sarà divenuta definitiva, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;
- 5) avvisa che, a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice risulteranno inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente, ed all'O.C.C.

Milano, 16/01/2018

Il Giudice  
*Dott. Federico Rolfi*

